

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1979, n. 63.

Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Istituto regionale per le ville venete « I.R.V.V. ».

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

p r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1

E' istituito, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, l'Istituto regionale per le Ville Venete (I.R.V.V.).

L'Istituto è dotato di personalità giuridica pubblica, ha sede in Venezia ed opera in conformità agli obiettivi della programmazione regionale ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale del Veneto, d'intesa con il Consiglio della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia per gli interventi da attuare nel territorio di quest'ultima.

Art. 2

L'Istituto ha lo scopo di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro nonché alla migliore utilizzazione delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089.

Art. 3

Sono organi dell'Istituto:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 4

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

- a) dal Presidente, eletto dal Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale del Veneto d'intesa con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- b) da 9 membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 2/3;
- c) da 3 membri designati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
- d) da 3 membri designati dalla Sezione Veneta dell'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni d'Italia) d'intesa con la Sezione del Friuli-Venezia Giulia e scelti tra i Comuni che abbiano nel proprio territorio, almeno una villa di interesse artistico o storico;
- e) da 1 rappresentante dei proprietari delle Ville venete, designato dalla Associazione sindacale dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale.

Il Consiglio dura in carica per tutta la legislatura regionale.

I membri possono essere riconfermati. Il Consiglio è validamente costituito anche con la sola nomina dei componenti di cui alle lettere a) e b) del I comma.

La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei consiglieri a meno della metà, comporta di diritto la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

In tal caso la Giunta regionale Veneta, d'intesa con quella del Friuli-Venezia Giulia, procede alla nomina di un Commissario.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere nominato nei successivi 90 giorni.

In ogni altro caso di dimissioni, decadenza, morte, si provvede entro 60 giorni alle necessarie integrazioni.

Art. 5

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Esso delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri; si intendono validamente adottate le deliberazioni che riportino il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) l'adozione del bilancio annuale di previsione e del programma annuale di attività da trasmettersi alla Giunta regionale entro il mese di agosto dell'anno precedente;
- b) l'adozione del rendiconto finanziario e patrimoniale, da trasmettere entro il mese di maggio dell'anno successivo alla Giunta regionale;
- c) i programmi ed i piani di attività pluriennali;
- d) il regolamento dei servizi e del personale;
- e) le convenzioni con gli Istituti di Credito;
- f) le deliberazioni con le quali si propone l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- g) l'acquisizione e la cancellazione di ipoteche;
- h) la costituzione in giudizio e le transazioni;
- i) l'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'Istituto, previa autorizzazione del Consiglio regionale;
- l) nomina del Vicepresidente;
- m) tutti gli atti interessanti l'attività dell'Istituto ad esso sottoposti dal Presidente.

Gli atti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), del I comma non sono delegabili.

Art. 7

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le determinazioni.

In caso di assoluta necessità ed urgenza esercita le funzioni del Consiglio di Amministrazione dandone immediata notizia alla Giunta regionale.

Tali provvedimenti, ove se ne renda indilazionabile l'esecuzione, possono essere dichiarati immediatamente eseguibili e dovranno, comunque, essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione non oltre 15 giorni dalla loro adozione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 8

Sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione indicate alle lettere a), b), c), d), del precedente articolo 6.

Le altre deliberazioni non comprese nel comma precedente, nonché le determinazioni del Presidente, assunte ai sensi del precedente art. 7, II comma, devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro cinque giorni dall'adozione, alla Giunta regionale; esse diventano esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento entro trenta giorni dal loro ricevimento.

Il predetto termine può essere sospeso se, prima della sua scadenza, il Presidente della Giunta regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi.

Art. 9

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente sono designati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L'intero Collegio è nominato dal Consiglio regionale in separate votazioni e con voto limitato.

Il Presidente è scelto dal Collegio stesso tra i membri effettivi.

I Revisori rimangono in carica per lo stesso periodo previsto dal Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati.

I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) esamina i bilanci e i rendiconti e predispose motivate relazioni di accompagnamento;
- b) controlla la gestione finanziaria dell'Istituto;
- c) trasmette ogni sei mesi al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.

Art. 11

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) coloro che ricevono uno stipendio dall'Istituto o da organismi o aziende dipendenti, nonché gli amministratori di tali organismi e aziende;
- b) coloro che hanno maneggio di denaro dell'Istituto o di organismi e aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;
- c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati per contratti di opere o di somministrazione.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere regionale.

Art. 12

Spetta al Presidente dell'Istituto un'indennità di carica in misura non superiore al 40 per cento dell'Indennità spettante ai Consiglieri regionali.

Tale indennità di carica spetta anche al Vicepresidente, limitatamente al periodo in cui svolge funzioni vicarie per assenza o impedimento del Presidente, nonché al Commissario straordinario.

Ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione spetta una indennità giornaliera di presenza per ogni effettiva partecipazione alla seduta in misura non superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per i membri eletti degli organi regionali di controllo sugli enti locali.

Spetta ai Revisori dei Conti un'indennità non superiore a quella corrispondente ai Revisori dei Conti degli Enti ospedalieri classificati regionali.

In aggiunta a quanto stabilito ai commi precedenti

spetta al Presidente, Vicepresidente, Commissario Straordinario, Consiglieri e Revisori dei Conti un indennizzo a copertura delle spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell'Istituto, in misura non superiore a quella spettante ai Consiglieri regionali.

Alla determinazione delle indennità di cui ai commi precedenti provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 13

Il Direttore dell'Istituto è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 4 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57, e in base alle disposizioni di cui al II comma dell'art. 52 dello Statuto regionale.

Il Direttore esercita le seguenti attribuzioni:

- a) organizza, coordina e dirige l'attività dell'Istituto e sovrintende al personale dipendente, in esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi dell'Ente medesimo;
- b) cura l'attuazione del programma di attività deliberato dal Consiglio d'Amministrazione;
- c) partecipa, con parere consultivo, alle sedute degli organi di amministrazione dell'Ente, ed esplica le funzioni di segretario.

Art. 14

La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla rispondenza della attività dell'Istituto agli indirizzi generali e agli atti di programmazione stabiliti dalla Regione, ferme restando le facoltà attribuite al Consiglio regionale dagli artt. 23 e 61 dello Statuto.

La Giunta può disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa.

Può disporre, altresì, l'esecuzione d'ufficio di atti resi obbligati da disposizioni di legge o di regolamento, quando l'amministrazione dell'Istituto ne rifiuti o ne ritardi l'adempimento.

Il Consiglio di Amministrazione è sciolto con deliberazione della Giunta regionale nei seguenti casi:

- a) per violazione di legge o di regolamento;
- b) per persistente inadempienza di atti dovuti;
- c) per persistente inattività o inefficienza dell'Istituto.

Con lo stesso atto la Giunta regionale, nomina, d'intesa con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

La Giunta può altresì revocare i singoli Consiglieri di amministrazione per violazione di legge o gravi irregolarità amministrative da essi commessa o dichiararne la decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per mancata partecipazione a cinque sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti al comma precedente la sostituzione dei consiglieri revocati o dichiarati decaduti, avviene nel rispetto dei criteri di rappresentanza stabiliti all'art. 4 della presente legge.

Art. 15

Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

- a) un contributo annuale della Regione del Veneto, da de-

terminarsi con la legge di bilancio, in misura non inferiore al recupero delle quote d'ammortamento di cui all' art. 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243;

- b) i proventi derivanti dalle contribuzioni di altri Enti ed Istituti;
- c) ogni altra eventuale entrata.

Per l'anno 1979 il contributo di cui alla lett. a) è fissato nella misura prevista al successivo art. 28.

Art. 16

La gestione economico-finanziaria dell'Ente è disciplinata dalla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e dalle altre norme che regolano la contabilità e l'amministrazione del patrimonio della Regione, in quanto applicabili.

Art. 17

I fondi disponibili in ogni esercizio vengono impiegati esclusivamente per i seguenti fini:

- a) spese per il personale e per le indennità previste dal precedente articolo 12;
- b) altre spese generali di funzionamento dell'Istituto, nonché per studi, pubblicazioni ed altre analoghe, in misura non superiore al 10 per cento;
- c) servizio dei mutui di cui al successivo art. 20;
- d) concessione di contributi ed erogazioni di fondi per l'applicazione dei successivi artt. 18 e 20;
- e) espropriazione ed acquisto, in nome e per conto della Regione Veneto, nel cui patrimonio entreranno a far parte, di ville per le quali non sia altrimenti possibile assicurare la conservazione e le spese necessarie al consolidamento e restauro. In tale ipotesi, che non deve comunque impegnare più del 25 per cento dei fondi disponibili nell'esercizio di competenza, è prescritta la preventiva autorizzazione della Giunta regionale veneta, d'intesa con la Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia, nel caso in cui la villa sia ubicata nel territorio di quest'ultima;
- f) spese in misura non superiore al 20 per cento per opere necessarie al consolidamento delle strutture o per restauro di affreschi, stucchi ed altre decorazioni che adornino le ville, di particolare interesse storico-artistico o aperte al pubblico, i cui proprietari versino, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, in condizioni economiche inadeguate rispetto alle spese di restauro e per le quali non si ravvisi opportuno o conveniente procedere all'espropriazione o all'acquisto.

Art. 18

I proprietari delle ville di cui al precedente art. 2 sono tenuti ad assicurare la conservazione e la monumentalità ed a impedirne il deterioramento, eseguendo i necessari lavori di consolidamento, manutenzione e restauro.

Qualora essi non provvedano direttamente entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, o dalla competente Sovrintendenza, l'Istituto può intimare loro, con deliberazione notificata mediante Ufficiale giudiziario, che intende sostituirsi nell'esecuzione dei lavori, previo accertamento che il credito dell'Istituto, derivante dall'effettuazione degli stessi, sia sufficientemente garantito.

Prima di iniziare i lavori, l'Istituto deve redigere regolare stato di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque giorni prima. Redatto lo stato

di consistenza, l'Istituto provvede senz'altro alla esecuzione delle opere.

La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, sarà fatta dal Consiglio di Amministrazione.

Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione, l'Ente si avvale della procedura disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la sistemazione dei parchi annessi alle ville.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione può concedere dilazioni di pagamento, applicando un saggio di interesse non inferiore a quello praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti e per un periodo non superiore al quinquennio.

Art. 20

Su richiesta del proprietario, che si impegna di fare i lavori di cui al precedente art. 18, l'Istituto può concedere mutui, garantiti a proprio favore e ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, né superiore a venti.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre che l'Istituto conceda in tutto od in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20 per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono in ordine di precedenza:

- a) interesse storico o artistico della villa;
- b) entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro;
- c) reddito realizzato dalla villa;
- d) condizioni economiche inadeguate del proprietario.

Al proprietario che esegua, senza beneficiare del mutuo, lavori di consolidamento e restauro prescritti dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, o dalla competente Sovrintendenza, può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta.

Art. 21

Per i mutui di cui al precedente art. 20, non superiori a L. 10 milioni, l'iscrizione ipotecaria a favore della Regione può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un Istituto di credito.

Art. 22

Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non sia sufficiente a garantire il credito dell'Istituto, o qualora si tratti di monumenti di eccezionale interesse artistico-storico, il Consiglio di Amministrazione può proporre alla Giunta regionale di acquistare l'immobile o di promuovere l'espropriazione, comprese le pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne la prospettiva e le condizioni di ambiente o di decoro, ovvero atte a garantire la perfetta funzionalità. Nel caso di cui al comma precedente, l'acquisizione degli immobili di cui si tratta, è riconosciuta di pubblica utilità.

Art. 23

L'approvazione del progetto e la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per i quali vengano richiesti i mutui ai sensi del precedente art. 20 sono demandate all'Istituto, previo parere favorevole della competente Sovrintendenza.

Per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori l'Istituto può avvalersi dell'Ufficio regionale del Genio Civile.

Art. 24

Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni deliberate dalla Giunta regionale ai sensi del precedente art. 22, si applicano le norme regionali vigenti in materia.

Art. 25

Entro 60 giorni dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto sottoporrà alla Giunta regionale motivata proposta, ai fini della iniziativa per l'adozione di un provvedimento legislativo relativo all'organizzazione strutturale, alla dotazione organica ed al trattamento giuridico ed economico del personale dell'Istituto medesimo.

Il personale dell'Istituto è assunto esclusivamente per pubblico concorso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52, II comma, dello Statuto della Regione del Veneto e quanto disposto dalla legislazione statale vigente in materia di assunzioni obbligatorie negli enti pubblici.

Il personale dell'Istituto è equiparato al personale regionale, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto; non può fruire del trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello in vigore per il personale regionale, a parità o equivalenza di mansioni.

Il personale a contratto, di cui all'art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e successive modificazioni, in servizio presso il cessato Ente Ville Venete al 31 dicembre 1978 e utilizzato dalla Regione del Veneto per l'assolvimento delle funzioni attribuite con legge 26 maggio 1978, n. 222, fino all'attivazione dell'Istituto, ha titolo all'inquadramento nei ruoli dell'Istituto stesso previo superamento di un concorso di idoneità per prove scritte, orali o pratiche, ragguagliate al livello di inquadramento spettante ed al titolo di studio posseduto da ciascun interessato.

Il livello di inquadramento nei ruoli dell'Istituto del personale di cui al precedente comma sarà determinato nella legge regionale prevista al I comma del presente articolo. Nelle more del provvedimento di inquadramento, detto personale, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica acquisita al 31 dicembre 1978 presso il cessato Ente Ville Venete, è utilizzato dalla Regione fino all'attivazione dell'Istituto e, a tale data, assegnato allo stesso. Il rapporto di lavoro del personale di cui al precedente comma, quale istituito dal cessato Ente Ville Venete, è prorogato nella situazione in atto al 31 dicembre 1978 fino al provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per l'inquadramento nei ruoli dei singoli impiegati o per la presa d'atto del mancato superamento da parte di uno o più di essi del concorso di idoneità, e cessa automaticamente a tale data non potendo in alcun caso essere ulteriormente prorogato.

Art. 26

I beni mobili, nonché gli immobili già appartenenti al cessato Ente Ville Venete, istituito con legge 6 marzo 1958, n. 243, e devoluti alla Regione del Veneto in conformità all'art. 1 del D.L. 30 marzo 1978, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 222, sono gestiti dall'Istituto costituito con la presente legge.

Per le Ville Venete situate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'Istituto provvederà ad esercitare

le proprie funzioni d'intesa con i competenti Organi della predetta Regione.

Il recupero delle quote di ammortamento dei mutui maturati dopo il 31 dicembre 1978, resta attribuito alla Regione, come previsto dalla legge 26 maggio 1978, n. 222.

Art. 27

Fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione dell'Istituto un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, d'intesa con quella del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 28

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è previsto per l'esercizio finanziario 1979 in L. 250 milioni; ad esso si fa fronte mediante utilizzo delle somme provenienti dal recupero delle quote di ammortamento di mutui di cui all'art. 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, maturati dopo il 31 dicembre 1978.

Per gli anni successivi si provvederà stabilendo il contributo annuale con le modalità di cui all'art. 15 lett. a).

Art. 29

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata

| In aumento | Competenza | Cassa |
|--|----------------|----------------|
| Cap. 043004036 « quote capitali ammortamento mutui di cui all'art. 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243 » | L. 250.000.000 | L. 250.000.000 |

Stato di previsione della spesa

| In aumento | | |
|---|----------------|----------------|
| Cap. 051205080 « contributo all'Istituto regionale per le Ville Venete (I.R.V.V.) » (capitolo di nuova istituzione) | L. 250.000.000 | L. 250.000.000 |

Art. 30

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 24 agosto 1979

Tomelleri